



REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA-UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 10582/RG.2014 vertente

tra

IF Group srl

elett.te dom.ta in Roma, in via G.Avezzana n°6, presso lo studio dell'avv.Arnaldo Coscino che la rappresenta e difende, con gli avv.ti Roberto e Francesco Montemurro del Foro di Napoli, in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione,

attrice

e

Prestitalia spa

elett.te dom.ta in Roma, in via Ombrone n°14, presso lo studio degli avv.ti Antonio Christian Pellegrino Faggella e Giuseppe Caputi che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti a margine della comparsa di risposta,

convenuta

avente ad oggetto: pagamento spettanze contratto di agenzia.

Il Tribunale

letti gli atti di causa e premesso:

- che la IF Group srl, con atto di citazione notificato alla Prestitalia spa l'11.2.2014, ha convenuto detta società davanti a questo Tribunale per il pagamento di €.201.114,06, più interessi, asseritamente dovuti a titolo di premio di produzione in forza di un contratto di agenzia stipulato il 26.5.2004 e di un successivo atto integrativo in data 20.12.2010;
- che la Prestitalia spa ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda della IF Group per violazione



della clausola compromissoria presente nel contratto del 26.5.2004 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria perché infondata e non provata;

- che la IF Group a sua volta ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni avversarie, evidenziando, con riferimento all'eccezione d'improcedibilità, che l'accordo integrativo non riportava più la clausola compromissoria, avendo espressamente previsto la competenza esclusiva del Foro di Roma;
- che la causa è stata posta in decisione senza attività istruttorie, essendo parso opportuno esaminare preliminarmente la citata eccezione d'improcedibilità;

rilevato:

- che il contratto di agenzia stipulato il 26.5.2004, all'art.9 (specificamente approvato ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.), prevede che *"tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati d'accordo tra loro oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma che nominerà anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non vi abbia provveduto nei termini. Gli arbitri decideranno secondo diritto osservando le norme procedurali previste negli artt.806 e segg. Codice di procedura civile"*;
- che l'accordo sottoscritto il 20.12.2010, espressamente integrativo del mandato di agenzia del 26.5.2004, non riporta alcuna clausola compromissoria e, all'art.17 (anche questo specificamente approvato ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.), prevede che *"qualsiasi controversia giudiziaria in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma"*;
- che dette clausole non risultano in contraddizione fra loro (contrariamente a quanto asserito dalla difesa della IF Group che, affermando la suddetta inconciliabilità, ha ritenuto



implicitamente rinunciata la clausola compromissoria contenuta nel contratto iniziale), parendo evidente che la previsione di un foro esclusivo presente nell'accordo integrativo risulta avere la funzione di stabilire pattiziamente un determinato foro nell'eventualità in cui una delle due parti, convenuta in giudizio dall'altra, avesse ritenuto di accettare la giurisdizione statale, rinunciando ad avvalersi della clausola arbitrale sollevando un'eccezione d'incompetenza;

ritenuto quindi:

- che debba essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, attesa la competenza arbitrale;
- che la IF Group, attesa la soccombenza, debba rifondere alla controparte le spese del giudizio,

PQM

il Tribunale

definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda disattesa, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza, attesa la competenza arbitrale prevista dall'art.9 del contratto di agenzia stipulata dalle parti il 26.5.2004;
- condanna la FI Group srl a rifondere alla Prestitalia spa le spese del giudizio che, ai sensi del DM.Giustizia n°55/2014, si liquidano in €5.000,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.

Roma, 21.11.2016

il Giudice,
dott.Massimo Corrias

